
Regolamento interno del Tribunale regionale Landquart

del 2 gennaio 2025 (stato 1 gennaio 2025)

emanato dal Tribunale regionale Landquart e approvato dal Tribunale d'appello il 2 gennaio 2025

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale¹⁾ e l'art. 76 della legge sull'organizzazione giudiziaria²⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente regolamento interno precisa l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia del Tribunale regionale Landquart.

2. Organizzazione

Art. 2 Camere

¹ Il Tribunale regionale Landquart è composto da una camera civile e da una camera penale.

² Ogni camera è composta almeno da un presidente, da un supplente e da ulteriori tre giudici.

Art. 3 Composizione del collegio giudicante

¹ Il collegio giudicante di una camera è composto di norma dal relativo presidente e da un supplente nonché da ulteriori due giudici.

² Il presidente esercita la funzione di giudice unico qualora sia prevista una competenza di giudice unico. Per un determinato ambito giuridico o per un determinato tipo di procedimento la corte plenaria può nominare un altro membro della camera come giudice unico.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [173.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

³ In caso di più presidenti, l'assegnazione avviene secondo una chiave specifica stabilita in precedenza dalla corte plenaria, che viene determinata in base all'ordine di ricezione degli affari, in base agli ambiti giuridici o in base ad altri criteri oggettivi.

⁴ Nella misura in cui la composizione del collegio giudicante non sia già stabilita dai capoversi 1 e 3, in sede di nomina degli altri membri del collegio giudicante occorre tenere conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) competenze specialistiche in un determinato ambito;
- b) equilibrio del carico di lavoro dei giudici;
- c) partecipazione di entrambi i sessi a seconda della natura del litigio;
- d) partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
- e) connessione dei casi;
- f) assenze, in particolare malattia o vacanze.

⁵ La composizione del collegio giudicante secondo il capoverso 4 è di competenza del presidente.

3. Processo decisionale e decisioni

Art. 4 Presa di decisione con deliberazione

¹ Se ha luogo una deliberazione, i membri del collegio giudicante prendono visione degli atti in sede di deliberazione oppure in precedenza.

² Se la decisione viene presa durante la deliberazione, tutti i membri del collegio giudicante firmano il dispositivo della decisione. Se la decisione viene comunicata con motivazione, questa decisione motivata viene messa in circolazione presso gli altri membri del collegio giudicante per approvazione prima di essere comunicata.

Art. 5 Modifiche al dispositivo o alla motivazione

¹ Qualora il dispositivo e la motivazione siano stati approvati, modifiche alla decisione non ancora notificata sono possibili soltanto con il consenso di tutti i giudici coinvolti; fanno eccezione le modifiche redazionali.

Art. 6 Presa della decisione per circolazione degli atti

¹ Se la decisione deve essere presa per circolazione degli atti, la bozza di decisione (motivata o meno) viene messa in circolazione presso gli altri membri del collegio giudicante. Il presidente disciplina la presa in visione degli atti.

² Se gli altri membri del collegio giudicante sono d'accordo con il dispositivo e, nel caso di decisioni per circolazione degli atti motivate, con la motivazione, la bozza viene dichiarata sentenza.

³ Una deliberazione ha luogo se un membro lo richiede o presenta una domanda di modifica e il presidente intende mantenere la bozza. Altrimenti può essere messa in circolazione una nuova bozza di decisione.

Art. 7 Deliberazione virtuale

¹ In casi motivati e con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante, singoli membri o tutti i membri del collegio giudicante possono partecipare alla deliberazione mediante trasmissione audiovisiva (videoconferenza).

² Per l'esecuzione devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la trasmissione audiovisiva tra tutte le persone partecipanti alla deliberazione avviene contemporaneamente;
- b) all'inizio il presidente identifica tutti i partecipanti sulla base della trasmissione audiovisiva e accerta la loro presenza;
- c) durante la deliberazione virtuale deve essere garantito il funzionamento della trasmissione audiovisiva. In caso di importanti problemi tecnici la deliberazione deve essere interrotta. Se questi problemi possono essere risolti, la deliberazione deve essere proseguita; in caso contrario deve essere interrotta;
- d) non si procede a una registrazione. La stesura del verbale si conforma alle disposizioni valide per deliberazioni in presenza;
- e) la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite.

³ Con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante è possibile rinunciare alla trasmissione dell'immagine.

⁴ Se la decisione viene presa durante la deliberazione, i membri del collegio giudicante che hanno partecipato in forma virtuale confermano il dispositivo per via elettronica.

⁵ Per il resto le condizioni tecniche e i requisiti posti alla protezione e alla sicurezza dei dati si conformano all'articolo 141b del Codice di procedura civile³⁾ e all'ordinanza federale sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili⁴⁾.

4. Amministrazione della giustizia**4.1. CORTE PLENARIA****Art. 8** Corte plenaria

¹ La corte plenaria è composta da tutti i giudici a titolo principale e a titolo accessorio, senza i giudici straordinari.

Art. 9 Competenze e compiti

¹ La corte plenaria è diretta dal presidente. Essa esercita tutte le competenze ad essa attribuite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria⁵⁾.

³⁾ RS [272](#)

⁴⁾ RS [272.2](#)

⁵⁾ CSC [173.000](#)

Art. 10 Sedute

¹ La corte plenaria si riunisce all'inizio del periodo di carica, dopo elezioni complementari, dopo elezioni di giudici straordinari e quando lo richiedano gli affari.

² Una seduta straordinaria può essere convocata dal presidente o se almeno tre giudici richiedono che un affare venga inserito all'ordine del giorno.

³ Le decisioni della corte plenaria sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della corte plenaria.

⁴ Ogni membro della corte plenaria dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

⁵ Le decisioni di competenza della corte plenaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente.

⁶ In caso di elezioni, al primo turno elettorale decide la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è il numero intero immediatamente superiore che risulta dividendo il numero totale di tutti i voti validi per il doppio dei seggi vacanti. Le astensioni, le schede bianche e i voti nulli non vengono conteggiati. Se il numero di persone che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da occupare, risultano eletti i candidati con il numero di voti più alto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta o se i candidati eletti sono meno rispetto al numero di seggi da occupare, si procede a un secondo turno elettorale, in cui risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Per il resto si applica per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

⁷ I verbali delle sedute della corte plenaria possono essere redatti da un attuario. Essi vengono sottoposti per approvazione alla corte plenaria stessa.

4.2. COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11 Compiti e competenze

¹ La commissione amministrativa esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge o dalla presente ordinanza.

² Essa è competente tra l'altro per:

- a) decisioni concernenti elezioni sostitutive di giudici a titolo accessorio del tribunale regionale;
- b) proposte di elezione di giudici straordinari per il tribunale regionale;
- c) richieste al Tribunale d'appello di avvio di un procedimento di destituzione nei confronti di un membro del tribunale regionale;
- d) l'assunzione e la definizione dello stipendio iniziale dei collaboratori del tribunale regionale impiegati a tempo indeterminato.

Art. 12 Sedute

¹ La commissione amministrativa si riunisce al bisogno. Ogni membro della commissione amministrativa può chiedere la convocazione di una seduta o l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.

² La convocazione e l'ordine del giorno, con la relativa documentazione, vengono trasmessi ai membri della commissione amministrativa.

³ Ogni membro dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

⁴ Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente. In caso di elezioni si applica l'articolo 10 capoverso 6.

⁵ Le decisioni della Commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due membri.

4.3. PRESIDENZA**Art. 13** Compiti e competenze del presidente

¹ Il presidente dirige il tribunale regionale e ne controlla l'attività. Egli svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo.

² Oltre ai compiti elencati nell'articolo 74 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria⁶⁾, gli competono in particolare:

- a) la garanzia del controllo dei crediti nonché la responsabilità per un impiego parsimonioso ed economico dei crediti e per un sistema di controllo adeguato;
- b) l'inoltro di eventuali prese di posizione a destinazione della Conferenza dei tribunali regionali;
- c) la vigilanza sugli attuari nonché l'autorizzazione delle attività accessorie degli attuari;
- d) la vigilanza sui collaboratori della Cancelleria del tribunale;
- e) l'assunzione di praticanti e l'assunzione di collaboratori a tempo determinato;
- f) la determinazione annua dello stipendio nonché dei premi di prestazione e dei premi spontanei dei collaboratori;
- g) la vigilanza sulla giudicatura di pace e sull'autorità di conciliazione in materia di locazione nonché sui loro membri.

³ Il vicepresidente supporta il presidente nell'adempimento dei suoi compiti.

⁴ In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono le competenze del presidente.

⁵ Il presidente viene sgravato da compiti di giurisprudenza nella misura del tempo impiegato per l'attività presidenziale.

⁶ Per attività particolari che rientrano nella sua competenza, il presidente è autorizzato a coinvolgere anche gli altri giudici.

⁶⁾ CSC [173.000](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
02.01.2025	01.01.2025	atto normativo	prima versione	2025-010

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	02.01.2025	01.01.2025	prima versione	2025-010